



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Sede e Direzione Generale
00198 Roma - Italia - Via Po n. 20
Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
C.C.I.A.A. Roma n. 117033

C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925
(G.U. 31.8.1925 n. 201)



AG./SUB AG. Prod.

Agenzia Sub Agenzia

CONTRAENTE

N. Tessera ACI

Controllo Direzione Generale N.

0000000

Con la presente appendice, che forma parte integrante del suindicato contratto, resta convenuto tra le parti quanto di seguito riportato. Sono applicabili le sole norme contenute nelle sezioni della presente appendice di seguito selezionate barrando la relativa casella:

- Sezione I - Condizioni particolari riservate ai Soci ACI
- Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club
Polizza SARA VITA collegata n.
- Sezione III - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

SEZIONE I CONDIZIONI PARTICOLARI RISERVATE AI SOCI ACI

Con la presente appendice, che forma parte integrante del suindicato contratto, resta convenuto tra le Parti quanto di seguito riportato.

1. Il contratto recepisce le condizioni particolari riservate ai Soci ACI disciplinate dal contratto normativo stipulato tra Automobile Club d'Italia e SARA assicurazioni spa. Tali condizioni particolari sono applicabili esclusivamente ai Soci ACI in possesso dei requisiti di accesso previsti dal citato contratto normativo.
2. Il contratto è stipulato sulla base dei seguenti presupposti:
 - la dichiarazione del Contraente che la tessera associativa all'Automobile Club d'Italia esibita all'atto della stipula, il cui numero è riportato sulla presente appendice, si riferisce all'associazione del veicolo assicurato;
 - l'impegno del Contraente a mantenere associato il veicolo per l'intera durata contrattuale.
3. Il contratto è regolato, oltre che dalle condizioni generali di assicurazione (mod. 250/B), anche dalle condizioni particolari (mod. 277/A) riservate ai Soci ACI che il Contraente dichiara di avere ricevuto e di avere letto.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 1.9 delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, il contratto si risolve automaticamente se, alla data della scadenza annuale, l'autoveicolo assicurato risulta sprovvisto di associazione all'ACI.

Garanzia Responsabilità Civile Auto

5. Il premio per la garanzia RC Auto indicato in polizza è conseguente all'attribuzione della tariffa speciale prevista per i Soci ACI.

Garanzie Incendio, Furto e Rapina

6. I premi di rata per le garanzie CVT indicati sul frontespizio di polizza mod. 271/A sono comprensivi della riduzione del premio annuo pari ad oltre imposte, prevista dalla condizione "Risparmio Club" di cui all'art. 2.2 delle condizioni particolari mod. 277/A.



7. In caso di sinistro afferente le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali, qualora l'Autoveicolo assicurato risulti, alla data di accadimento del sinistro (fatto salvo quanto disposto dall'art. 1.1 della condizioni particolari sopra citate), privo di associazione all'ACI, l'indennizzo liquidabile ai sensi delle norme contrattuali verrà ridotto di una percentuale pari a quella desumibile dal raffronto fra l'ammontare della riduzione di premio accordata (indicata al punto 6 della presente appendice) e la sommatoria dei premi netti annui indicati sul frontespizio di polizza (mod. 271/A) per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali.

SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL PRODOTTO SARASAVE club

8. Il prodotto SARASAVE club comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia (il cui importo è indicato sulla scheda di polizza modello 271/A) abbinata ad una polizza vita stipulata con il medesimo Contraente da SARA VITA spa.
9. Il premio di perfezionamento della polizza vita abbinata è pari all'importo della franchigia indicata sul frontespizio di polizza mod. 271/A.
10. La polizza vita è vincolata a favore di SARA assicurazioni spa, per un importo pari al premio di perfezionamento, a garanzia del rimborso della franchigia e nei limiti dell'importo della franchigia stessa. Il vincolo ha durata fino ad un anno dopo la scadenza del presente contratto o dei successivi rinnovi.
11. In caso di sinistro con responsabilità del conducente afferente la garanzia Responsabilità Civile, qualora SARA abbia richiesto al Contraente il reintegro della franchigia ed il contraente non vi abbia ancora provveduto alla data della scadenza annuale della polizza RC Auto, il contratto si intenderà risolto dalla stessa data.

SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL PRODOTTO SARACOVER club

12. Il prodotto SARACOVER club comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia (il cui importo è indicato sulla scheda di polizza modello 271/A) abbinata ad una copertura assicurativa per Collisione con veicolo identificato.
13. L'importo dell'indennizzo per Collisione spettante all'Assicurato per ogni sinistro è vincolato a favore di SARA assicurazioni spa a garanzia del rimborso della franchigia relativa al sinistro RCA conseguente al medesimo evento, nei limiti dell'importo della franchigia stessa.
14. Nel caso in cui il credito dell'Assicurato nei confronti di SARA per l'indennizzo da garanzia collisione ed il credito di SARA nei confronti dell'Assicurato per la franchigia RCA non dovessero rendersi contemporaneamente liquidi ed esigibili, la parte che vanta il credito liquido potrà esigerlo solo per la quota eccedente il proprio debito, fino alla liquidazione di entrambi.

FERMO IL RESTO

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto

il _____ a _____

Per l'Agenzia

IL CONTRAENTE

SARA assicurazioni spa
Il Direttore Generale

Assicurazione Automobili

Condizioni Particolari Per i Soci ACI

Mod. 277/A ed. 11/2003

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI ACI

SEZIONE I – SFERA DI APPLICAZIONE

1.1 Sfera di applicazione

Le condizioni particolari di seguito riportate sono applicabili alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo per i quali all'atto della stipula del contratto risulti associazione all'ACI in corso di validità.

Il contraente, all'atto della stipula, è tenuto ad esibire la tessera ACI, il cui numero verrà riportato a cura dell'Agenzia SARA sull'appendice mod. 270/B.

L'associazione deve sussistere anche al momento del sinistro. Tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo.

In caso di sinistro afferente un veicolo non munito di associazione, si applica il disposto dell'art. 2.3.

Le condizioni particolari di seguito riportate non sono applicabili:

- alla stipula, se dall'attestazione dello stato del rischio risultano sinistri con seguito nell'anno corrente e/o nei due precedenti;

- al rinnovo, se risultano due o più sinistri con seguito nelle ultime tre annualità assicurative;
- in caso di precedente formale disdetta da parte di SARA;
- in caso di precedente mancato rimborso di un importo dovuto a SARA o ad altro assicuratore a titolo di franchigia RCA.

1.2 Risoluzione automatica del contratto

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.9 delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, il contratto si risolve automaticamente se, alla data della scadenza annuale, l'autoveicolo assicurato risulta sprovvisto di associazione all'ACI.

Qualora il Contraente intenda proseguire il rapporto assicurativo con SARA dovrà stipulare un nuovo contratto, cui non si applicheranno le condizioni particolari per i Soci ACI.

1.3 Rinvio

Per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni particolari, trovano applicazione le Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Tariffa applicabile

Al contratto si applica la tariffa SARA vigente al momento della stipula o del rinnovo, con applicazione delle condizioni di premio riservate ai Soci ACI indicate nella tariffa stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE GARANZIE CORPI DI VEICOLI TERRESTRI

2.2 Tariffa applicabile – Risparmio Club

Al contratto si applica la tariffa SARA vigente al momento della stipula, con le seguenti particolarità:

- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali, al cumulo dei premi annui si applica la riduzione indicata sulla appendice mod. 270/B;
- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina in caso di presenza di sistemi audio-fono-visivi sull'autoveicolo assicurato, non troveranno applicazione le maggiorazioni di premio previste dalla tariffa;
- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, in caso di marchiatura dell'autoveicolo assicurato, il premio previsto verrà ridotto di un ulteriore 10%.

2.3 Inesistenza dell'associazione ACI

In caso di sinistro, qualora l'autoveicolo assicurato risulti, alla data di accadimento del sinistro e salvo quanto disposto dall'art. 1.1, privo di associazione all'ACI, l'indennizzo liquidabile ai sensi delle norme contrattuali verrà ridotto di una percentuale pari a quella desumibile dal raffronto fra l'ammontare della riduzione accordata e la sommatoria dei premi di tariffa indicati sul contratto per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

2.4 Maggiorazione indennizzi

Qualora l'autoveicolo assicurato sia associato all'ACI, in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO
SARASAVE club (cod. 275/A)

3.1 Regolamentazione contrattuale

La presente polizza è stipulata con la speciale formula SARASAVE club (cod. 275/A) che comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto abbinata ad una polizza vita stipulata con il medesimo Contraente da SARA VITA spa con la apposita tariffa 115.

La regolamentazione contrattuale è contenuta nelle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, nell'appendice mod. 270/B e nel presente fascicolo, che è a tutti gli effetti parte integrante del contratto. La regolamentazione contrattuale della polizza vita abbinata è contenuta nelle Condizioni di assicurazione SARA VITA mod. V328/03.

Il premio di perfezionamento della polizza vita abbinata è pari all'importo della franchigia di cui al successivo art. 3.2.

Il Contraente ha facoltà di pattuire le altre garanzie previste dalle Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

3.2 Forma tariffaria RCA

Il contratto è stipulato con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia, di cui all'art. 2.13 lettera G) delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro. L'importo della franchigia è indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

3.3 Vincolo

La polizza vita di cui al punto 3.1 è vincolata a favore di SARA assicurazioni spa, per un importo pari al premio di perfezionamento, a garanzia del rimborso della franchigia di cui al punto 3.2 e nei limiti dell'importo della franchigia stessa.

Il vincolo ha durata fino ad un anno dopo la scadenza del contratto per Responsabilità Civile Auto o dei successivi rinnovi.

3.4 Premio Responsabilità Civile

Al contratto SARASAVE club si applicano le specifiche condizioni di premio di Responsabilità Civile previste dalla tariffa.

3.5 Clausola risolutiva

In caso di sinistro con responsabilità del conducente afferente la garanzia Responsabilità Civile, qualora SARA abbia richiesto al Contraente il reintegro della franchigia, ai sensi dell'art. 3.2, ed il contraente non vi abbia provveduto alla data della scadenza annuale della polizza, il contratto si intenderà risolto dalla stessa data.

SEZIONE IV
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO
SARACOVER club

4.1 Regolamentazione contrattuale

La presente polizza è stipulata con la speciale formula SARACOVER club (cod. 276/A) che comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto abbinata ad una copertura Collisione.

La regolamentazione contrattuale è contenuta nelle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, nell'appendice mod. 270/B e nel presente fascicolo, che è a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

Il Contraente ha facoltà di pattuire le altre garanzie previste dalle Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

4.2 Forma tariffaria RCA

Il contratto è stipulato con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia, di cui all'art. 2.13 lettera G) delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro. L'importo della franchigia è indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

4.3 Vincolo

L'importo dell'indennizzo per Collisione spettante all'Assicurato per ogni sinistro è vincolato a favore di SARA assicurazioni spa a garanzia del rimborso della franchigia di cui al punto 4.2, relativa al sinistro RCA conseguente al medesimo evento, e nei limiti dell'importo della franchigia stessa.

Nel caso in cui il credito dell'Assicurato nei confronti di SARA per l'indennizzo da garanzia collisione ed il credito di SARA nei confronti dell'Assicurato per la franchigia RCA non dovessero rendersi contemporaneamente liquidi ed esigibili, la parte che vanta il credito liquido non potrà esigerlo che per la parte non compensabile, fino a liquidazione di entrambi i crediti.

4.4 Premio Responsabilità Civile

Al contratto SARACOVER club si applicano le specifiche condizioni di premio di Responsabilità Civile previste dalla tariffa.